

Avviso per la concessione del contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti per l'anno scolastico 2025/2026 alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture convittuali.

Art. 1 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

1. Sono destinatari dell'intervento relativo al contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), di seguito denominata legge i nuclei familiari che comprendono al loro interno **studenti che siano:**
 - a **residenti** in Friuli Venezia Giulia
 - b **iscritti e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado** statale o paritaria per l'anno scolastico 2025/2026 che **alloggiano in strutture convittuali**.
2. **Il requisito dell'alloggio presso le strutture convittuali deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.**
3. Il nucleo familiare deve essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in **corso di validità per l'anno 2025** non superiore a **35.000,00** euro.
Nella domanda di contributo il richiedente deve dichiarare di possedere **l'Attestazione ISEE 2025**, che ARDiS acquisirà direttamente dalla banca dati dell'INPS, oppure di aver sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), oppure di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) **ENTRO giovedì 20 novembre 2025**.

L'ISEE richiesto è quello ordinario. Il richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente.

Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle **casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159** "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" (genitori non coniugati tra loro e non conviventi) e dalla **Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014** **l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.**

ATTENZIONE

I richiedenti SONO TENUTI A CONTROLLARE LA CONFORMITÀ dell'Attestazione ISEE rilasciata o che verrà rilasciata dall'INPS e, nel caso in cui questa riporti in calce all'Attestazione stessa l'indicazione di OMISSIONI O DIFFORMITÀ, essi devono, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013:

1. presentare una nuova DSU per il rilascio di una nuova Attestazione ISEE;
2. oppure, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, confermare i dati dichiarati in sede di presentazione DSU e riportati nell'attestazione ISEE, compilando apposito modello di autocertificazione, scaricabile dalla pagina dedicata del sito internet di ARDiS, ed inviandolo ad ARDiS unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità all'indirizzo di posta elettronica: dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it.

Nel caso di ISEE con omissioni o difformità, la regolarizzazione dell'Attestazione dovrà avvenire entro e non oltre il 18 dicembre 2025. La mancata o ritardata regolarizzazione dell'ISEE difforme sarà causa di esclusione della domanda.

Deroghe al possesso dell'Attestazione ISEE

A decorrere dal 1° di gennaio 2025 è prevista la deroga al possesso dell'Attestazione ISEE nei seguenti casi:

- i genitori in possesso di certificato di stato vedovile, per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, anni attestabile da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da una situazione di violenza, attestabile da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 - STRUTTURE CONVITTUALI

Le strutture convittuali di cui al presente avviso, sono:

- i convitti nazionali ed educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994;
- i convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale;
- i convitti di cui alle strutture accreditate ex art. 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Tali strutture convittuali devono essere ubicate all'interno del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo forfettario è stato determinato nelle *Linee guida triennali per il diritto allo studio*, approvate con deliberazione della Giunta regionale del n. 320 del 29 febbraio 2024 ed aggiornate con deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2025, n. 256 e del 3 ottobre 2025, n. 1365, in euro 800,00.
2. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari come previsto dall'art. 10 bis, comma 3, della legge.

Art. 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la **presentazione delle domande ci si avvale delle modalità e dei termini previsti per la richiesta dei contributi DOTE SCUOLA** di cui all'art. 9 della legge regionale 13/2018.

Verranno ammesse tutte le domande risultate idonee per ottenere il contributo di cui all'art. 9 della legge regionale 13/2018 (Dote scuola).

La domanda si intende regolarmente presentata solo con la trasmissione della domanda di Dote scuola. A conferma della regolare trasmissione, il richiedente riceve a stretto giro una mail di conferma di avvenuta presentazione in cui viene ricordato il numero dell'istanza attribuito dal sistema durante la fase della compilazione della domanda di Dote scuola.

ATTENZIONE

Il numero dell'istanza DEVE essere conservato dal richiedente in quanto è l'unico modo per individuare la propria pratica negli elenchi degli esiti dell'istruttoria. Per il rispetto della privacy, questi elenchi saranno pubblicati in forma anonima e riporteranno unicamente tale numero e non il nome del richiedente o dello studente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, articolo 8.3, Allegato B.

Le domande sono presentate a partire **dalle ore 10.00 del 6 ottobre 2025 e fino alle ore 16:00 del 20 novembre 2025.**

Per tutte le altre informazioni sulla compilazione della domanda consultare l'Avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) alla pagina:

Dalla pagina internet **NOTE SCUOLA** è possibile accedere al link per la compilazione della domanda.

Per ulteriori informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande è possibile inoltre inviare una mail all'indirizzo:

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

oppure contattare i seguenti numeri telefonici:

0432 / 245750 - 040 / 3595240

da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 9:30 alle 12:00

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le domande:

- a) presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari risultanti in possesso di un indicatore ISEE superiore a 35.000,00 euro;
- b) presentate da soggetti privi di Attestazione ISEE o privi della Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU alla data del **20 novembre 2025**, eccetto i seguenti casi, qualora sia stata selezionata l'opzione di deroga alla presentazione dell'Attestazione ISEE all'atto della presentazione della domanda:
 - o i genitori in possesso di certificato di stato vedovile per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza;
 - o le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da una situazione di violenza;
- c) mancata regolarizzazione dell'ISEE difforme entro i termini indicati all'art. 1, comma 3;
- d) presentate per studenti non iscritti a scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale che alloggiano in strutture convittuali di cui all'art. 2, del presente avviso, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 13/2018. Non sono neppure ammesse le domande presentate per studenti iscritti agli Enti di formazione regionale;
- e) presentate per studente non alloggiato presso le strutture convittuali alla data del 31 gennaio 2025;
- f) presentate oltre il termine previsto dall'articolo 4;
- g) presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 4;
- h) presentate da soggetto non residente con lo studente;
- i) presentate da soggetto non residente in Regione.

Art. 6 - CUMULABILITÀ

1. Il presente contributo è cumulabile:

- con il contributo Dote scuola la cui domanda è presentata contestualmente alla presente, all'articolo 9 della legge regionale 13/2018;
- con il contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie, di cui all'articolo 11 della legge regionale 13/2018;
- con il titolo di viaggio agevolato denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG".

2. Il presente contributo **non** è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.

Art. 7 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale di ARDiS www.ardis.fvg.it, nella sezione dedicata ai Contributi per ospitalità studenti, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

1. Elenchi provvisori

- a. Al termine dell'istruttoria saranno pubblicati gli **elenchi provvisori** delle domande ammesse e delle domande escluse, con l'indicazione del motivo di esclusione, nel sito internet di ARDiS, nella pagina dedicata ai contributi per le spese di alloggio, all'indirizzo:

www.ardis.fvg.it

- b. **La pubblicazione dell'elenco provvisorio delle domande escluse vale quale notifica di comunicazione individuale dei motivi ostativi all'accoglimento delle domande ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.**
- c. Attenzione: gli elenchi provvisori suddetti sono pubblicati **indicativamente fra il 1° e il 30 aprile 2026**, sul sito web istituzionale di ARDiS, senza l'indicazione del nome del richiedente ma riportando il numero dell'istanza attribuito all'atto della compilazione della medesima. Questo numero è sempre reperibile collegandosi al sito internet di ARDiS con le stesse modalità di presentazione della domanda.
- d. Sarà inviata comunicazione di cortesia attraverso un promemoria a mezzo e-mail, priva di valore giuridico di notifica, relativamente alla pubblicazione nel sito internet di ARDiS dell'elenco provvisorio. Per l'invio delle e-mail sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica comunicato dal richiedente all'atto della presentazione della domanda, **pertanto si raccomanda di verificare l'esattezza dell'indirizzo indicato.**
- e. In caso di esclusione indicata nell'elenco di cui alla lettera a) **il richiedente, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo**, ovvero entro diverso termine che sarà comunicato da ARDiS, **ha il diritto**, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, **di presentare per iscritto osservazioni**, eventualmente corredate da documenti, che **dovranno essere caricate e trasmesse esclusivamente online con la stessa modalità di presentazione della domanda, collegandosi all'apposito link** alla pagina: www.ardis.fvg.it

2. Elenchi definitivi

- a) Gli elenchi **definitivi** delle domande ammesse al beneficio e di quelle escluse, con indicazione dei motivi di esclusione, sono pubblicati, **indicativamente entro il mese di maggio 2026**, in forma anonima, con i codici identificativi suddetti, sul sito web istituzionale di ARDiS e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito dell'istruttoria.

Art. 9 - VARIAZIONE DATI

1. Viene posto a carico del richiedente l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati indicati nella domanda.

Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Unità organizzativa competente: *Servizio interventi per il diritto allo studio*;

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Pengue, *Direttore del Servizio*;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Paola Polo, Responsabile di Posizione Organizzativa;
- Per informazioni rivolgersi a: Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDiS) - *Servizio interventi per il diritto allo studio*. È possibile inoltre inviare una mail all'indirizzo:

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

oppure contattare i seguenti numeri telefonici:

0432 / 245750 - 040 / 3595240

- Il personale addetto all'istruttoria è il seguente: Michela Besenghi, Sandra Gastaldo, Assunta Gobbo, Laura Gruden, Gessica Iacuzzi, Roberto Nonini, Beatrice Rotter.

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), rappresentata dal Direttore Generale, con sede Salita Monte Valerio 3 - 34217 - Trieste, telefono 040/3595326/328, mail: direzione@ardis.fvg.it – pec: ardis@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono disponibili all'interno del sito web di ARDiS www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=64#scheda184 . Potrà contattare il DPO per qualsiasi dubbio riguardante il trattamento dei suoi dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 par. 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Finalità e base giuridica del trattamento	Il Titolare tratta i dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, situazione economica familiare, riferimenti bancari e di pagamento) per la concessione del contributo per l'abbattimento delle spese di alloggio presso strutture convittuali di cui alla LR 13/2018, art. 10 bis. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 lett. E del GDPR (esecuzione compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri). I Dati particolari vengono trattati ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G (motivi di interesse pubblico). Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di accedere al contributo per l'abbattimento delle spese di alloggio.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici ai fini delle verifiche di cui all'articolo 44, LR 7/2000.
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale (max 10 anni)..
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza può essere presentata contattando l'ARDiS o il Responsabile della protezione dei dati (DPO) tramite i recapiti indicati più sopra. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.